

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 4 agosto 2022, n. 30678 - Ramacci, pres.; Pazienza, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Salzillo, ric. (*Conferma Trib. Grosseto 25 maggio 2021*)

Acque - Scarichi - Acque reflue industriali - Assimilazione alle acque reflue domestiche - Condizioni.

In tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 agosto 2017, n. 38946, De Giusti, rv. 270.791, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 665.

*

Cass. Sez. III 3 agosto 2022, n. 30612 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Aceto, est.; Seccia, P.M. (conf.) - L.V., ric. (*Conferma Trib. lib. Roma 20 dicembre 2021*)

Ambiente - Ecodelitti - Delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti e reato di associazione per delinquere - Differenza.

L'esecuzione del delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. può certamente rientrare nel programma associativo del delitto di cui all'art. 416 c.p. e costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 452 octies c.p. Ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all'art. 452 quaterdecies, né dall'aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall'art. 110, comma 1, n. 2, c.p.), quanto dal fatto che l'attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall'art. 452 quaterdecies c.p. La necessaria atipicità della condotta associativa rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne costituisca l'unico scopo) è evincibile dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legislatore (art. 452 octies, u.c., c.p.) che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale (1).

(1) Sul concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e di associazione a delinquere, cfr. Cass. Sez. III 6 febbraio 2014, n. 5773, Napolitano, rv. 258.906, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 7, 567, e in *Quotidiano Giuridico*, 2014, con nota di CRIMI.

*

Cass. Sez. III 3 agosto 2022, n. 30582 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Molino, P.M. (conf.) - Zonca, ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 25 maggio 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione abusiva - Attività di intermediazione senza detenzione - Requisiti.

L'attività di colui il quale si adoperi per mettere in contatto chi produce rifiuti e chi possiede un impianto idoneo a smaltirli è qualificabile come «intermediazione senza detenzione» ai sensi dell'art. 183, lett. 1) del d.lgs. n. 152/2006; di conseguenza, il soggetto sarà sottoposto all'obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e sarà suo onere effettuare le dovute attività di vigilanza e controllo, nel rispetto del principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti (1).

(1) Sul principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 14 febbraio 2020 (udienza 11 dicembre 2019), n. 5912, Arzaroli, rv. 278.411, in *Foro it.*, 2020, 7-8, 2, 469; in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 1-2, 396, e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 4, 329.

*

Cass. Sez. III 5 luglio 2022, n. 25633 - Sarno, pres.; Aceto, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Ndiaye, ric. (*Dichiara inammissibile App. Genova 17 settembre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Commercio - Spedizione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

La qualifica della cosa come rifiuto preesiste, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni-catalogazioni operate dal legislatore nazionale ed unionale, alle sue possibili vicende negoziali vietandone o condizionandone il commercio; altrimenti ragionando, il commercio di rifiuti escluderebbe in radice la natura di «rifiuto» dei beni oggetto di traffico per il solo fatto che l'acquirente vi trovi una qualche utilità, a prescindere dalla necessità delle operazioni di recupero necessarie alla cessazione della qualità di rifiuto stesso (1).

(1) In relazione alla definizione di rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 21 aprile 2017, n. 19206, Costantino, rv. 269.912, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 7, 540.

*

Cass. Sez. III 4 luglio 2022, n. 25312 (c.c.) - Rosi, pres.; Semeraro, est.; Baldi, P.M. (conf.) - Costa, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Palermo 25 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione - Occasionalità della condotta - Condizioni.

In tema di illecita gestione di rifiuti, ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 14 giugno 2022, n. 23091 - Andrezza, pres.; Scarcella, est.; Baldi, P.M. (diff.) - P.M. in proc. Genta, ric. (*Annula con rinvio Trib. Asti 23 settembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione per la gestione di rifiuti.

Con riferimento al reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione per la gestione di rifiuti, il destinatario della prescrizione è, comunque, responsabile anche se adotta misure diverse, ma di efficacia equivalente a quelle imposte dalla P.A. poiché il giudizio sull'offensività della condotta non dipende da ciò che in concreto sia stato realizzato (1).

(1) Sulle modalità di individuazione delle «prescrizioni» contenute o richiamate nelle autorizzazioni, la cui inosservanza è sanzionata dalla previsione di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, cfr. Cass. Sez. III 11 febbraio 2019 (udienza 30 ottobre 2018), n. 6364, Mottadelli, rv. 275.835, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 4, 312, e *ivi*, 2019, 6, 440 nota di PAONE.

*

Cass. Sez. III 30 maggio 2022 n. 21034 - Di Nicola, pres.; Liberati, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Capicchioni, ric. (*Conferma Trib. Rimini 25 ottobre 2022*)

Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Nozione di scarico - Acque meteoriche da dilavamento - Rifiuti provenienti sia da scarichi di natura industriale, perché contenenti alluminio, boro, bario, rame ferro, zinco, piombo, nichel e cromo, sia di natura domestica.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'inseguimento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore. Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 febbraio 2019 (udienza 5 ottobre 2018) n. 6260, Galletti, rv. 274.857, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 4, 309.

*

Cass. Sez. III 30 maggio 2022, n. 21029 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Duca, ric. (*Dichiara inammissibile App. Messina 22 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di discarica abusiva

Né l'eterogeneità, ancorché di fatto spesso rinvenibile nell'ammasso dei rifiuti su una determinata area, né la natura pericolosa dei rifiuti che configura una specifica aggravante, costituiscono elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di discarica abusiva - irrilevante essendo pertanto il fatto che fossero sversati nella scarpata solo liquami e deiezioni animali provenienti dagli esemplari dell'allevamento di ovini, bovini ed equini gestito dall'imputato - ad integrare la quale concorrono invece l'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la definitività del loro abbandono, l'estensione dell'area in tal modo occupata ed il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (1).

(1) Sugli elementi caratterizzanti il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, cfr. Cass. Sez. III 11 aprile 2017, n. 18399, Cotto, rv. 269.914, in *Foro it.*, 2017, 5, 2, 297, e in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 6, 455.

*

Cass. Sez. III 27 maggio 2022 n. 20734 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Troiano, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Salerno 29 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di traffico illecito di rifiuti in concorso con altri coindagati - Principi della responsabilità condivisa, chi inquina paga e vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti.

Nel settore dei rifiuti vige il principio, sotteso all'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del «chi inquina paga», della «responsabilità condivisa» e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 d.lgs. n. 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell'operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 febbraio 2020 (udienza 11 dicembre 2019), n. 5912, Arzaroli, rv. 278.411, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 1-2, 396; in *Foro it.*, 2020, 7-8, 2, 469 e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 4, 329.

*

Cass. Sez. III 27 maggio 2022, n. 20713 - Di Nicola, pres.; Noviello, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Ric. Messina, ric. (*Cassa in parte senza rinvio App. Palermo 17 luglio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Natura istantanea o permanente del deposito incontrollato.

A fronte di due apparenti diversi orientamenti, che propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente oppure un reato meramente istantaneo si è chiarito come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti, per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma - pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 febbraio 2018 (udienza 22 novembre 2017), n. 6999, Paglia, rv. 272.632, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 4, 265; Cass. Sez. III 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011, *ivi*, 2014, 11, 777, con nota di PAONE.

*

Cass. Sez. III 25 maggio 2022, n. 20236 - Petruzzellis, pres.; Zunica, est.; Mastroberardino, P.M. (parz. diff.) - Montanari, ric. (*Conferma Trib. Rimini 4 giugno 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Produzione di oli alimentari - Illecita gestione acque di vegetazione delle olive.

La fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona la condotta di chiunque «effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216». Tale fattispecie deve ritenersi ragionevolmente ascritta al contitolare di un oleificio, considerando che, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, lo stesso può essere integrato anche dalla colpa, nel caso di specie costituita dall'omessa vigilanza sulla sorte riservata alle acque di vegetazione non regolarmente smaltite, ma lasciate immettere in gran parte in un fiume utilizzando un tubo di gomma il cui impiego è chiaramente indicativo della volontà di disfarsi delle acque di vegetazione medesime (1).

(1) Sull'ascrivibilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza, cfr. Cass. Sez. III 11 dicembre 2003, n. 47432, Bellesini, rv. 226.868, in *Riv. pen.*, 2004, 1136 e in *Ragusan*, 2004, 247, 205; Cass. Sez. III 16 dicembre 2015, n. 49591, Segnanfreddo, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 2, 136.

*

Cass. Sez. V 24 maggio 2022, n. 20221 - Pezzullo, pres.; Scarlini, est.; Odello, P.M. (parz. diff.) - Rizzardini, ric. (*Conferma App. Brescia 26 novembre 2020*)

Caccia e pesca - Caccia - Furto venatorio - Furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.

È configurabile, anche dopo l'entrata in vigore della l. 11 febbraio 1992, n. 157 di disciplina dell'attività venatoria, il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, qualora l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna (anche mediante uccellazione) sia commesso da persona non munita di licenza di caccia (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. V 4 giugno 2020, n. 16981, Ferremi, rv. 279.254, in *Dir. pen. e processo*, 2021, 1, 41 e in *Studium juris*, 2021, 2, 242.

*

Cass. Sez. III 20 maggio 2022, n. 19864 - Andrezza, pres.; Semeraro, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Catalano, ric. (*Dichiara inammissibile App. Caltanissetta 12 gennaio 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Nozione di discarica abusiva - Abbandono - Differenza - Distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti e quello di realizzazione di discarica non autorizzata.

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 giugno 2019, n. 25548, Schepis, rv. 276.009, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 560.

*

Cass. Sez. III 11 maggio 2022, n. 18513 - Lapalorcia, pres.; Bernazzani, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Reccagni, ric. (*Conferma Trib. Lodi 16 aprile 2021*)

Sanità pubblica - Reato di accumulazione e smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza di autorizzazione - Effluenti da allevamento zootecnico di bovini da ingrasso per la produzione di carne (letame e liquami) - Rifiuti - Disciplina - Materie fecali - Esclusione - Condizioni.

L'esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola; la predetta esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e l'effettiva riutilizzazione nell'attività agricola deve essere dimostrata dall'interessato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 settembre 2013, n. 37548, Rattenuti, rv. 257.686, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 3, 183 nota di VITA.

*

Cass. Sez. III 2 maggio 2022, n. 16956 - Marini, pres.; Gentili, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Giliberti ed a., ric. (Cassa in parte con rinvio Trib. Santa Maria Capua Vetere 11 giugno 2021)

Sanità pubblica - Rifiuti - Svolgimento della attività di gestione dei rifiuti all'interno in un'area ulteriore rispetto a quella autorizzata.

Non rientra nella previsione di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 142 del 2006 lo svolgimento della attività di gestione dei rifiuti all'interno in un'area ulteriore rispetto a quella in relazione alla quale la stessa è stata autorizzata dall'ente territoriale a tal fine competente. Invero, la previsione della disposizione richiamata fa riferimento esclusivamente al mancato rispetto delle norme tecniche e delle altre prescrizioni specifiche indicate dall'art. 214, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, ipotesi nelle quali non appare assolutamente che possano essere fatti rientrare anche i casi in cui lo scarto fra il contenuto della autorizzazione e il materiale svolgimento della attività di gestione dei rifiuti, non ha ad oggetto una diversa modalità tecnica di trattamento del materiale in discorso, ma direttamente l'ambito spaziale in cui siffatta gestione è realizzata (1).

(1) Nessun precedente in termini.

*

Cass. Sez. III 30 marzo 2022, n. 11603 - Lapalorcia, pres.; Corbetta, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Pietrobon, ric. (Dichiara inammissibile App. Venezia 15 marzo 2021)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti - Rifiuti speciali e pericolosi - Attività di autodemolizione - Assenza di autorizzazione - Nozione di rifiuto.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Acquisita la qualità di «rifiuto» di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 novembre 2019, n. 46586, Marchi, rv. 277.280, in *Studium juris*, 2020, 6, 760.

*

Cass. Sez. III 28 marzo 2022, n. 11065 - Di Nicola, pres.; Zunica, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Levani, ric. (Dichiara inammissibile App. Ancona 24 settembre 2020)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Sottoprodotto - Qualificazione - Onere probatorio.

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 gennaio 2015 (udienza 2 ottobre 2014), n. 3202, Giaccari, rv. 262.129, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 5, 328.

*

Cass. Sez. III 22 marzo 2022, n. 9762 (c.c.) - Lapalorcia, pres.; Ramacci, est.; Baldi, P.M. - Di Stefano, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Caltanissetta 19 ottobre 2021)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione rifiuti - Confisca del mezzo - Terzo estraneo al reato.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23818, Dapi, rv. 275.978, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 561.

Cass. Sez. III 22 marzo 2022, n. 9758 - Liberati, pres.; Corbo, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - F.D., ric. (*Conferma Trib. Caltanissetta 8 ottobre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti - Sospensione delle autorizzazioni, licenze e concessioni per il trasporto e la trattazione di rifiuti - Sfalci e potature - Qualifica.

In tema di gestione di rifiuti, il regime derogatorio della parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall'art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all'esito dell'intervento dell'art. 20, comma 10, comma 1, della l. 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli «sfalci e potature» riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 marzo 2020 (udienza 2 ottobre 2019), n. 9348, Pittanti, rv. 278.638, in *Studium juris*, 2020, 11, 1430; in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 5, 418 e in *Quotidiano Giuridico*, 2020.